



**APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BLOOMBERG TERMINAL
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (“CNPADC”)**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SOMMARIO

SOMMARIO	2
Articolo 1. Oggetto della fornitura.....	3
Articolo 2. Durata contrattuale	4
Articolo 3. Corrispettivo	4
Articolo 4. Avvio dell'esecuzione del contratto	4
Articolo 5. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario	4
Articolo 6. Quinto d'Obbligo.....	4
Articolo 7. Collaudo e verifica di conformità.....	4
Articolo 8. Inadempimenti e penalità.....	5
Articolo 9. Pagamento delle fatture	5
Articolo 10. Revisione dei prezzi.....	6
Articolo 11. Garanzia definitiva	6
Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	6
Articolo 13. D.U.V.R.I.	7
Articolo 14. Normativa di rinvio	7

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BLOOMBERG TERMINAL

P R E M E S S E

Con l'appalto di cui al presente Capitolato, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("CNPADC"), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare *la fornitura di servizi Bloomberg Terminal*, che dovranno essere eseguiti puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche "Capitolato").

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente Capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto che sarà sottoscritto e di cui il presente Capitolato costituisce sin d'ora parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole alla CNPADC.

La CNPADC si riserva altresì di variare i termini della *fornitura* qui disciplinati qualora tali modifiche si rendano necessarie per sopravvenuti interventi di tipo amministrativo o normativo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché dalla CNPADC.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato disciplina il contratto per la fornitura di servizi Bloomberg Terminal per i seguenti terminali in dotazione della CNPADC:

SID	GPTT Description
519378	Open Bloomberg
749554	Open Bloomberg
914200	Bloomberg Anywhere
1324970	Open Bloomberg

I servizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. Quotazioni in tempo reale e corrispondenti serie storiche degli strumenti finanziari quali: azioni, obbligazioni (corporate e sovereign), strumenti del mercato monetario, divise, prodotti derivati, commodities, mortgage - backed securities, OICR e FIA;
2. Quotazione e corrispondente serie storica dei principali indici di mercato per le diverse tipologie di strumenti sopra menzionati;
3. Anagrafiche e dati finanziari in tempo reale e corrispondenti serie storiche degli strumenti finanziari quali: azioni, obbligazioni (corporate e sovereign), strumenti del mercato monetario, divise, prodotti derivati, commodities, mortgage - backed securities, OICR e FIA;
4. Fornire notizie finanziarie e politiche attuali e storiche;
5. Strumenti di analisi dei dati;
6. Copertura globale dei mercati mondiali;
7. Accessibilità 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
8. Possibilità di scarico dati (sia real time che storici) sui principali applicativi di calcolo (excel) utilizzando:
 - a. modalità di trasferimento dati SFTP
 - b. modalità di trasferimento dati HTTPS
 - c. modalità di trasferimento tramite Web Service
9. Servizio di live chat con gli altri utenti;
10. Servizio di live chat con l'helpdesk con le seguenti caratteristiche:

11. Accessibilità da mobile/tablet;
12. Possibilità di creare/personalizzare watchlist;
13. Possibilità di caricamento dei propri portafogli al fine di condurre analisi;

Articolo 2. Durata contrattuale

Il contratto avrà la durata di n. 2 anni (*due anni*) a decorrere dal 01/01/2024 .

Articolo 3. Corrispettivo

Il corrispettivo sarà corrisposto annualmente in via anticipata.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere spesa e/o costo aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Articolo 4. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 5. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

Articolo 6. Quinto d'Obbligo

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023), la CNPADC può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7. Collaudo e verifica di conformità

La CNPADC verifica la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D. lgs 36/2023 nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il Contratto.

L'Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell'appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte del servizio al Capitolato . La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero

Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato.

Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato. E' facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori collaudi o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte.

Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un "Verbale di verifica di conformità". Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di "Data di accettazione".

La Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del servizio.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Articolo 8. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Dalla data di efficacia della risoluzione di cui al precedente periodo, l'aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Articolo 9. Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica nelle modalità che saranno indicate nello Schema di Contratto.

Il pagamento avverrà previo accertamento della corretta esecuzione del servizio nonché della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 36/2023.

Qualora l'Aggiudicatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di forniture/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo di contratto, la stessa dovrà presentare alla Stazione Appaltante formale richiesta di adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, mediante PEC; l'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione a comprova della variazione intervenuta.

Il Responsabile Unico del Progetto condurrà apposita istruttoria al fine di verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate del costo del servizio risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, in particolare, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Gli indici di costo e di prezzo in esame sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categoria di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categoria di indici individuate dal comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11. Garanzia definitiva

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 117, comma 14, del D.lgs 36/2023, l'Aggiudicatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, resta ferma la disciplina stabilita dall'art. 119 del D. lgs 36/2023.

Articolo 13. D.U.V.R.I.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Articolo 14. Normativa di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Per quanto non previsto nel presente Capitolato le Parti si riportano alla disciplina di Gara nel suo complesso ivi compresa la Lettera di Invito/Richiesta di Offerta, alle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto che sarà sottoscritto e di cui il presente Capitolato costituisce sin d'ora parte integrante e sostanziale e., all'offerta tecnica/economica, che sarà avanzata dall'Operatore economico e quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023.